

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE PER LA DECRESCITA"

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della L. 382/2000 e della normativa in materia, l'organizzazione di volontariato denominata: "*Associazione per la Decrescita*" con sede in Castello 3865, 30122 Venezia nel comune di Venezia.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Finalità)

- 1) L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- 2) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito della tutela dei beni culturali e naturali ovvero della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale e della giustizia sociale.
- 3) L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:
 - a) organizzazione e realizzazione di seminari, incontri pubblici e conferenze;
 - b) progettazione e realizzazione di percorsi e attività di formazione e autoformazione come scuole, corsi brevi, laboratori di autoproduzione;
 - c) realizzazione di pubblicazioni e materiali di consultazione come libri, riviste, opuscoli, documenti e video;
 - d) realizzazione di campagne di informazione, di formazione, educazione e servizio sui temi dell'ecologia e della sostenibilità (esaurimento risorse, riscaldamento globale, perdita di biodiversità, conflitti ambientali ecc.);
 - e) promozione di un periodo di servizio civile ecologico per tutti i residenti sul territorio, italiani e immigrati, come percorso di accesso alla cittadinanza;
 - f) promozione dell'adozione di regole e garanzie sul piano dell'informazione e comunicazione scientifica e ambientale nei media e nei giornali;
 - g) realizzazione, sostegno e diffusione sul piano sociale, culturale e politico di esempi che testimonino l'adozione di nuovi stili di vita, individuali e sociali, nuovi modi di produrre, consumare e viaggiare;
 - h) promuovere progetti di conservazione delle risorse e dei territori, di cura e promozione della biodiversità, di conservazione delle conoscenze e della memoria, nello spirito della comunicazione e del dono a coloro che verranno dopo di noi;

- i) affermare diritti procedurali in campo ecologico per porre sotto il controllo della popolazione locale progetti di infrastrutture, di opere o di azioni di impatto ambientale.
- 4) L'Associazione guarda con favore alla filiazione e alla riproduzione di altri gruppi e associazioni in uno spirito di autonomia e di riconoscimento reciproco. L'Associazione valorizza e promuove la progettazione e la conduzione di attività di partnership e di rete con altre persone, associazioni, movimenti e istituzioni.

ART. 3

(Soci)

- 1) Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e, se adottati, il Regolamento interno e la Carta di Intenti.
- 2) Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione devono redigere una domanda su apposito modulo, specificando le proprie complete generalità e impegnandosi a versare la quota associativa. La domanda di ammissione ha valore di autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, ed è vagliata dal Consiglio Direttivo che ne delibera l'ammissione. Il giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.
- 3) Ci sono due categorie di soci:
Ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo)
sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
- 4) Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

- 1) I soci maggiori di età hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- 2) Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata e preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo.
- 3) I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamento interno e Carta di Intenti.
- 4) Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

- 1) Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

- 2) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 3) L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato via lettera ordinaria e/o e-mail ai recapiti indicati nella domanda di ammissione, con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea.
- 4) E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

(Organi sociali)

- 1) Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
- 2) Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2) E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'avviso viene apposto nella sede dell'Associazione o inviato al recapito di ogni socio che, previo suo formale assenso, può riceverlo tramite posta elettronica anziché per posta ordinaria;
- 3) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;
- 4) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- a. approvare il rendiconto economico-finanziario;
- b. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- c. approvare l'eventuale Regolamento interno;
- d. approvare l'eventuale Carta degli Intenti;
- e. deliberare sul ricorso di un socio, avverso la decisione del Consiglio Direttivo di escluderlo dall'Associazione;
- f. ratifica la delibera del Consiglio Direttivo di adesione ad altra Associazione;
- g. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- h. deliberare su quant'altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

- 1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda

convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega;

2) Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente;

3) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, secondo il principio del voto singolo ex art. 2532, comma 2 del Codice Civile, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone e ogni qualvolta l'Assemblea lo ritenga opportuno;

4) L'Assemblea Straordinaria: approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci in regola con il versamento della quota associativa e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in regola con il versamento della quota associativa.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle deliberazioni Assembleari e di trarne copia.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea: a) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione ed il rendiconto economico-finanziario; b) fissa l'importo della quota sociale annuale; c) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, compresi coloro che vengono designati dalle Associazioni autonome di cui al punto 6) dell'art. 2; d) delibera l'adesione, ai sensi del punto 7) dell'art. 2, ad altre Associazioni, designando un proprio delegato.
4. Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente qualora questi sia impedito;
5. Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un segretario, al quale può essere attribuita la funzioni di tesoriere.

ART. 12

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

(Risorse economiche)

- 1) Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
- 2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- 3) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

- 1) Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2) Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 3) Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.